

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE PRESENTATO AI SENSI DELL'ART.40
LEGGE REGIONALE N.47/78 E LEGGE REGIONALE N. 34 DEL16.11.2000 E ART. 123.1 DEL
RUE VIGENTE

Piano di sviluppo Aziendale n° SOCIETA' AGRICOLA PERI s.s.

CONVENZIONE

tra

il Comune di Sorbolo e Mezzani, in persona dell'ing. Valter Bertozzi Responsabile del
Servizio Assetto e Uso del Territorio – Sviluppo Economico agente nella suddetta qualità e
non altrimenti;

e

la Società Agricola Peri s.s. rappresentata dal Sig. Peri Valentino in qualità di legale
rappresentante, con sede a Ramoscello di Sorbolo strada Chiesa n. 2

premesse:

– che la suddetta Azienda Agricola con sede nel Comune di Sorbolo in strada Chiesa
n. 2 conduce l'attività, con regolari contratti di comodato ad uso gratuito i terreni di
proprietà così identificati all'Ufficio del Territorio di Parma:

Foglio 26 mappale	95 Ha	09.43.21
Foglio 26 mappale	96 Ha	00.42.12 E.U.
Foglio 26 mappale	45 Ha	01.45.50
Foglio 26 mappale	97 Ha	00.39.70 E.U.
Foglio 26 mappale	107 Ha	01.07.87
Foglio 26 mappale	108 Ha	00.05.13
Foglio 26 mappale	109 Ha	02.04.57
Foglio 26 mappale	110 Ha	00.09.53
Foglio 26 mappale	82 Ha	00.03.89 E.U.
Foglio 26 mappale	85 Ha	01.03.33 E.U.
Foglio 22 mappale	4 Ha	06.69.10
Foglio 22 mappale	8 Ha	02.80.20
Foglio 25 mappale	10 Ha	04.51.20
	Tot. Ha	30.05.35
Foglio 22 mappale	7 Ha	03.22.30
Foglio 22 mappale	47 Ha	12.04.30
Foglio 25 mappale	89 Ha	03.51.71
Foglio 30 mappale	1 Ha	11.07.80
Foglio 30 mappale	11 Ha	01.25.00
Foglio 30 mappale	29 Ha	01.16.75
	Tot. Ha	32.27.86

- che la L.R. 16/11/2000, n. 34 conferma la vigenza ai fini urbanistici dello strumento dei Piani di sviluppo aziendale e attribuisce ai Consigli Comunali la competenza di approvare gli stessi, seguendo le procedure di approvazione di cui all'art. 25 della precedente L.R. n. 47/1978;
- che l'art. 123.1 del RUE vigente regola gli elementi costitutivi e la procedura di approvazione al fine di rendere possibile la presentazione e l'eventuale accoglimento dei Piani di Sviluppo Aziendale;
- che con delibera di Giunta Provinciale n. 1237 del 11/12/2003 è stata approvata la bozza di accordo avente per oggetto l'istruttoria e l'approvazione dei Piani di Sviluppo Aziendali nelle zone agricole e il successivo accordo ha consentito all'Amministrazione di avvalersi del Servizio Agricoltura della Provincia di Parma per gli opportuni accertamenti e verifiche tecnico economiche;

Visto

- il Piano di Sviluppo Aziendale depositato in data 27.12.2018 inteso ad ottenere la costruzione di nuova stalla e deposito foraggi secchi connesso alla conduzione agricola in Ramoscello di Sorbolo, strada Chiesa n. 2;
- il parere favorevole della competente Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio in data;
- il parere favorevole della Provincia di Parma – Servizio Agricoltura e Risorse naturali in data;
- il parere favorevole di ARPA in data;

Considerato:

- che il Piano di Sviluppo Aziendale presentato si rende necessario in quanto la capacità edificatoria prevista nel centro aziendale per la realizzazione di fabbricati ad uso stalla con allevamento non intensivo da parte di imprenditori agricoli a titolo principale e degli addetti all'agricoltura dalla normativa specificata all'art. 41 del RUE vigente ed è incrementabile in misura massima del 20% in base all'art. 41 del RUE vigente (uso Ua3) oltre i m² 2000,00 solo grazie ad un Piano di Sviluppo Aziendale;
- che le nuove esigenze aziendali richiedono la realizzazione di un nuovo edificio adibito a nuova stalla e deposito foraggi secchi della superficie lorda utile di m² 877,65;
- che le opere previste nel progetto di cui sopra dovranno mantenere la destinazione d'uso, la consistenza e la tipologia previste nel progetto stesso, che sarà allegato al momento della stipula della presente convenzione;

Ciò premesso, si conviene:

L'Azienda Agricola in qualità di comodataria dei terreni indicati in premessa, si impegnano per sé, per i loro successori e aventi causa di accettare in ordine al Piano di Sviluppo Aziendale in parola le condizioni Specificate in premessa e nei seguenti atti:

1. Il presente Piano di Sviluppo Aziendale vincola l'edificabilità dei terreni indicati in

premessa e concentra la capacità edificatoria nel centro aziendale individuato negli elaborati allegati. Su detti terreni è quindi preclusa ogni ulteriore edificazione di edifici rustici ad uso stalla per attività di allevamento non intensivo, se non previa autorizzazione di ulteriore Piano di Sviluppo Aziendale;

2. I richiedenti si impegnano a mantenere l'attività agricola sul fondo per tutto il tempo di validità del Piano di Sviluppo Aziendale;

3. I richiedenti si impegnano a subordinare i cambiamenti di conduzione ed eventuali passaggi di proprietà al sub-ingresso del nuovo conduttore nella presente convenzione agli stessi patti e condizioni;

4. La destinazione d'uso delle opere previste nell'ambito del Piano di Sviluppo Aziendale si intendono esclusivamente finalizzate all'esercizio dell'attività connessa alla razionale conduzione dell'impresa agricola e non potranno essere variate per alcun motivo per almeno 10 anni. Eventuali cambi di destinazione d'uso delle opere realizzate con il presente Piano di Sviluppo Aziendale potranno essere concessi solo a seguito di motivate e documentate esigenze di carattere produttivo agricolo. Le eventuali nuove destinazioni dovranno comunque essere connesse ad attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio circostante.

5. Le opere dovranno essere realizzate per quanto riguarda la consistenza e le destinazioni d'uso, in conformità al progetto del Piano di Sviluppo Aziendale, ottemperando alle eventuali condizioni poste dagli organi competenti, in fase di approvazione del piano, e con le eventuali modifiche "non sostanziali" proposte in sede di rilascio del Permesso di Costruire. Eventuali modifiche "non sostanziali", rese necessarie da esigenze di carattere tecnico-costruttivo, potranno essere eventualmente concesse previo espletamento delle procedure previste per il rilascio delle concessioni in zona agricola, dandone tempestiva comunicazione ai competenti organi tecnici.

Le varianti "sostanziali" al progetto di Piano di Sviluppo Aziendale originario dovranno essere preventivamente autorizzate tramite la presentazione di un nuovo Piano di Sviluppo Aziendale.

Le opere previste nel Piano di Sviluppo Aziendale ed approvate dai competenti organi devono essere iniziate entro e non oltre 36 mesi dalla data di stipula della presente convenzione e completate entro il periodo di validità della convenzione stessa.

6. La durata del Piano in parola è prevista in 6 anni a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

7. L'inadempimento agli obblighi di cui sopra implica la decadenza di validità del Piano di Sviluppo approvato con riserva dei conseguenti provvedimenti di legge.

8. Le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonché per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate sono pari a €.....

9. Le spese e competenze tutte inerenti e conseguenti l'atto pubblico di convenzione vengono poste a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Sorbolo 22.02.2019

F.TO LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. Peri Valentino

 *Soc. Agricola Peri ss*
Via Chiesa, 2 - Tel. & Fax 0521/60427*
1008 RAMOSCELLO DI SORBLO (PR)
Part. IVA 0012830151

F.TO UNIONE BASSA EST PARMENSE

Ing. Valter Bertozzi